

CONTRATTO

tra

la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense C.F. 80027390584, con sede legale in Via Ennio Quirino Visconti 8 e sede operativa in Via G. G. Belli 5 – Roma, rappresentata da....., nato a il....., munito dei necessari poteri, in seguito denominata “Cassa” o “Committente”.

e

la Società.....con sede legale in....., Via.....iscritta alla CCIAA con il numero....., C.F., P.IVA.....rappresentata da....., nato a ilin qualità di....., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Società....., di seguito denominata anche “Impresa” o “Appaltatore”.

PREMESSO

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del la Cassa ha indetto una selezione mediante procedura con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di Coworking;
- che, in esecuzione della predetta delibera, è stata espletata e sono state esaminate le offerte presentate dalle Società partecipanti, con conseguente aggiudicazione alla Società, la quale ha offerto il prezzo dinel rispetto dei criteri enunciati nel Capitolato Tecnico e nella Lettera di Invito;
- che l’Impresa dichiara:
 - di essere nel pieno e libero esercizio delle proprie funzioni non essendo in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione, giusti certificati della CCIAA prodotti;
 - di ben conoscere l’oggetto dell’appalto che ad essa viene affidato in tutti i suoi aspetti giuridici, amministrativi e tecnici, nonché modi e condizioni in cui esso dovrà essere realizzato,
 - di essersi accertata di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi ed i conseguenti oneri connessi all’appalto e ritenuto idoneo, remunerativo e conveniente il corrispettivo del presente contratto;
 - di disporre di capitali, mezzi ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto con gestione autonoma a proprio rischio e con organizzazione e mezzi necessari;
 - che l’Impresa ha consegnato la garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, che si allega in copia sotto il numero 1.

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse ed i suoi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Norme che regolano l’appalto

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, il servizio oggetto del presente appalto sarà regolato dalle seguenti norme:

- Lettera di Invito, che viene allegata in copia al presente contratto sotto il numero 2;

- Capitolato Tecnico, che viene allegato al presente contratto sotto il numero 3;
- Offerta Economica che viene allegata al presente contratto sotto il numero 4;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di contrasto normativo, l'ordine delle fonti che regolano il presente rapporto è il seguente:

- Contratto;
- Capitolato Tecnico;
- Lettera di Invito;
- Offerta Economica;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

A parziale deroga di quanto sopra previsto, le parti si danno reciprocamente atto che ogni elemento migliorativo per la Committente contenuto nell'Offerta Economica, rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico o dalla Lettera di Invito, prevale rispetto a questi ultimi e costituisce fonte principale delle obbligazioni dell'Appaltatore del presente contratto.

Art. 3 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Coworking a favore degli Avvocati iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Tali prestazioni sono specificatamente indicate nell'allegato Capitolato Tecnico il quale costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto ha durata annuale con decorrenza dalla relativa sottoscrizione.

La Cassa si riserva, comunque, il diritto unilaterale di recedere dal contratto, in ogni momento, qualora la qualità e la tempestività delle prestazioni rese non vengano ritenute, a suo insindacabile giudizio, soddisfacenti ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 1671 del c.c. con pagamento delle spese vive sostenute dall'Impresa ma senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in deroga espressa a quanto previsto nel citato articolo.

Art. 5 - Ammontare dell'appalto

L'ammontare complessivo dell'appalto è di € (Euro.....), IVA esclusa.

Art. 6 – Pagamenti e penali

La fatturazione avverrà a consuntivo in base alle prestazioni effettivamente eseguite, con cadenza bimestrale.

La Cassa provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione delle relative fatture in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013; l'emissione di qualsiasi fattura, sia intermedia che a saldo, è subordinata all'emissione del relativo certificato di pagamento o altro documento equipollente. La rata di saldo è altresì subordinata all'esito positivo della regolare esecuzione o della verifica di conformità e sempre alla successiva emissione, da parte della Cassa, del certificato di pagamento o altro documento equipollente.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, una ritenuta dello 0,50% e, pertanto, il fornitore dovrà provvedere alla fatturazione del 99,50% dei singoli importi dovuti periodicamente dalla Cassa. Le ritenute saranno svincolate e, quindi, fatturate e assoggettate a IVA, soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte della Cassa, del certificato o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora l'aggiudicatario non fornisca il servizio secondo le caratteristiche minime, le modalità, nonché i termini di cui al Capitolato ed al presente Contratto, è prevista l'applicazione di una penale fortetaria pari ad **Euro 50,00/giorno** fino al ripristino completo del servizio.

In caso di inadempimenti, l'Appaltatore dovrà versare alla Cassa le penali dovute con importo massimo complessivo non superiore al 10% del valore dell'appalto, salva la facoltà della Cassa di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 7 – Oneri e garanzie a carico dell'Appaltatore e dell'Utilizzatore

Si dà atto che il compenso pattuito all'art. 5 deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti in relazione all'esecuzione del servizio e, dunque, remunerativo di tutti i costi e di tutti i rischi a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume, pertanto, a suo carico l'onere connesso alla remuneratività dei corrispettivi pattuiti.

Sono totalmente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, attività e doveri necessari alla esecuzione a regola d'arte del servizio affidato.

L'Appaltatore si obbliga formalmente a manlevare Cassa Forense da qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi incaricati dallo stesso connesse con l'intervento realizzato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, pretese e/o richieste dei subappaltatori, dei cottimisti, dei fornitori, dei lavoratori dipendenti e/o autonomi, con particolare riferimento a salari, stipendi, contributi, trattamenti di fine rapporto, ecc.), nonché di eventuali terzi danneggiati, al riguardo esonerando espressamente da qualunque responsabilità Cassa Forense.

Gli Utilizzatori dovranno assumere ogni responsabilità per l'attività dagli stessi svolte nei locali dell'impresa, manlevando quest'ultima da qualsiasi responsabilità dovesse insorgere nei confronti di terzi a causa delle attività svolte dagli stessi Utilizzatori, salvo i casi di colpa grave o dolo dell'impresa.

La Cassa Forense non è responsabile nei confronti degli Utilizzatori per eventuali disservizi e/o problematiche inerenti l'erogazione del servizio e/o il sistema di prenotazione.

La Cassa Forense non è responsabile per eventuali danni che possano essere causati all'impresa - ai locali, agli arredi e agli impianti, o ai suoi dipendenti, o a terzi - da parte degli Utilizzatori.

Gli Utilizzatori saranno tenuti a non lasciare incustoditi presso la sede dell'aggiudicataria beni di valore e/o documenti, esonerando quest'ultima da qualsiasi responsabilità per eventuale sottrazione, distruzione danneggiamento o smarrimento, degli stessi e di ogni altro bene o documento lasciato incustodito, derivanti da qualsivoglia causa o fatto non imputabile a dolo o colpa grave dell'impresa.

Gli Utilizzatori, nel prendere atto della natura dei servizi resi dall'aggiudicataria, nonché della circostanza di fatto che detti servizi sono resi nei medesimi locali anche ad altri soggetti terzi rispetto al rapporto di cui al presente accordo, saranno tenuti a far sì che i propri comportamenti siano improntati alle migliori norme di correttezza, buona fede e buona educazione e di astenersi dal porre in essere qualunque condotta e/o dall'assumere comportamenti e atteggiamenti che possano recare nocimento agli altri clienti dell'impresa nel godimento dei servizi dalla stessa prestati.

L'impresa si impegna a garantire la regolarità del servizio alle condizioni previste dal presente Contratto con esonero da qualsiasi responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa dell'affidataria e la Cassa Forense rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa per disservizi o mancata fornitura dei servizi che dovessero verificarsi solo e limitatamente a cause non imputabili all'appaltatore, quali ad esempio i casi di inconvenienti tecnici agli impianti e/o alle attrezzature o limitazioni d'uso imposte da Pubbliche Autorità.

La Cassa Forense, in caso di dolo o colpa dell'impresa nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, avrà la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della stessa, nonché il risarcimento del danno pari alle ore di servizio pagate e non fruite.

In particolare, costituirà grave inadempimento la mancata erogazione del servizio in favore degli Utilizzatori per n. **2 (due)** volte nell'arco di **30 (trenta) giorni**, imputabile a dolo o colpa dell'impresa.

L'aggiudicataria si impegna in caso di cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, nonché cessione totale o parziale del presente Contratto, a darne preventiva comunicazione alla Cassa Forense con la possibilità, per quest'ultima, di recedere dal presente contratto.

Nel caso di emergenza sanitaria e conseguenti divieti e/o provvedimenti delle Autorità o di altra causa di forza maggiore che impedisca agli Utilizzatori di usufruire del Servizio, il periodo di durata del Contratto sarà prorogato per una durata pari al periodo dell'eventuale impedimento.

Art. 8 – Variazioni

Costituisce insindacabilmente facoltà per la Committente introdurre, durante l'esecuzione dell'appalto, quelle varianti in aumento o in diminuzione, da eseguire alle stesse condizioni del presente contratto, che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia della prestazione oggetto del contratto, varianti che l'Appaltatore si obbliga espressamente ad accettare, senza che possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti.

Da parte sua l'Appaltatore non potrà apportare variazioni od aggiunte, sospensioni o proroghe, senza la preventiva approvazione della Committente.

Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

E' altresì vietato subappaltare ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto al di fuori dei limiti previsti dagli atti della procedura, dall'offerta dell'appaltatore e dalla normativa vigente.

Le cessioni e il subappalto eseguito in violazione di quanto previsto dal precedente capoverso, anche parziali, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, comporteranno la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi del successivo articolo, senza ricorso ad atti giudiziari, nonché il diritto di effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulle cauzioni prestate.

Il subentro all'appaltatore di un nuovo operatore economico è consentito in caso di ristrutturazione societaria, compresa rilevazione, fusione, scissione, acquisizione o insolvenza, purché il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti dagli atti della procedura e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al presente contratto e la Cassa, a suo insindacabile giudizio, presti consenso espresso.

Art. 10 – Tutela contro azioni di terzi

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni causati anche da manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali arrecati a persone o cose.

L'Appaltatore, altresì, solleva la Cassa da qualsiasi responsabilità per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore, inoltre, assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per

l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi, nonché diritti d'autore.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Cassa dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio in relazione a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle spese e danni a cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente esecutivo.

Art. 11 – Controlli in corso di esecuzione

E' in facoltà della Cassa di eseguire o far eseguire, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche per accertare che il servizio oggetto del presente contratto avvenga nel rispetto del contratto stesso.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno, in contraddittorio con l'Appaltatore, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate nonché le proposte e le indicazioni che si reputino necessarie al fine del corretto e/o tempestivo completamento del servizio.

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa, recesso e condizione risolutiva

Oltre ai casi previsti dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dalla Lettera di Invito, tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni, da parte dell'Appaltatore, consentirà alla Committente di chiedere la risoluzione del presente contratto con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Committente.

In particolare, è in facoltà della Committente chiedere la risoluzione del contratto de quo:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) in caso di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- c) nel caso di emanazione nei confronti dell'Appaltatore di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- d) in caso di violazione degli obblighi relativi alla clausola sociale di cui all'art. 10 del presente contratto;
- e) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al successivo art. 15.
- f) in caso di cessione totale o parziale del contratto, nonché in caso di subappalto, subappalto, parziale o totale, effettuato al di fuori dei limiti previsti dagli atti della procedura, dall'offerta dell'appaltatore e dalla normativa vigente;
- g) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 17.

Inoltre, il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi prevista dall'art 92 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero qualora, all'esito dei controlli e delle verifiche di legge, risulti il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

E', inoltre, in facoltà della Committente recedere dal presente contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, con pagamento delle spese vive

sostenute dall'Appaltatore, ma senza alcun onere aggiuntivo a carico della Cassa.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie

Ogni contestazione o riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata solo ed esclusivamente mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo della Cassa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa della contestazione o riserva.

Il termine di cui al precedente comma è, ad ogni effetto, previsto a pena di decadenza delle eventuali pretese dell'Appaltatore.

Le contestazioni o riserve, pena la loro irricevibilità, dovranno contenere la dettagliata illustrazione dei motivi di doglianze e la precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'Appaltatore crede di avere diritto.

Le contestazioni o riserve dovranno essere notificate con le suddette formalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di dettagli contenuti nel presente contratto, nel capitolato o nella Lettera di Invito.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso del contratto nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Cassa, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni o comunque l'esecuzione del contratto sotto la pena di risoluzione del contratto, risarcimento di tutti i danni che potrebbero derivare alla Cassa.

La risoluzione delle riserve avverrà alla conclusione del rapporto, quando la Cassa adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Appaltatore, regolarmente formulate nei modi sopra citati.

L'eventuale anticipato esame delle riserve o di parte di esse, che la Cassa, a suo insindacabile giudizio, ritenga di fare, non inficia il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.

L'espletamento di ogni azione da parte dell'Appaltatore volta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il riconoscimento di somme per qualsivoglia titolo è comunque subordinato all'esperimento della procedura di cui sopra, quale condizione di procedibilità.

Art. 14 – Foro competente

Qualsiasi controversia – di natura tecnica, amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione del Foro di Roma.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'aggiudicatario si obbliga alla massima riservatezza su tutte le informazioni, dati e/o comunicazioni di cui è venuta a conoscenza in relazione ai servizi prestati, salva la facoltà di dare le necessarie informazioni a suoi incaricati e/o dipendenti, per ragioni inerenti il rapporto corrente, alle competenti Autorità e salva, ovviamente, la facoltà di consentire accessi e ispezioni da parte di Pubbliche Autorità che ne facciano richiesta nei modi di legge.

In particolare, la Cassa Nazionale Forense, attesi gli obblighi di identificazione e di registrazione imposti dal Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito con Legge 31 luglio 2005 n. 155, espressamente autorizza sin d'ora l'impresa a porre in essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari, obbligandosi nel contempo a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per adempiere gli stessi.

La Cassa Forense si obbliga a non acquisire informazioni sull'attività di altri clienti e,

ove venutone comunque in possesso, si obbliga a non diffonderle in alcuna forma.

Dal presente obbligo di riservatezza, restano espressamente escluse le informazioni che:
a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo; b) siano in possesso di chi le riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo; c) siano state ottenute da terzi senza vincoli di riservatezza.

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati siano trattati, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 679/16 e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 (per quanto compatibile) solo per le finalità essenziali e per i tempi necessari per dar corso all'esecuzione dei servizi richiesti e degli obblighi contenuti nel presente accordo oltre che per i reciproci obblighi di legge e per finalità relative a interessi legittimi delle parti tra cui si ricorda la difesa in giudizio o il recupero crediti (indicazione esemplificativa e non esclusiva). In particolare, l'impresa è titolare dei trattamenti legati alle finalità amministrativo-contabili nei confronti della Cassa Forense, come informativa seguente e, per l'eventuale attività commerciale effettuata a seguito di consenso specifico.

Cassa Forense, l'Ordine degli Avvocati competente e l'impresa aggiudicataria, nell'ambito delle rispettive competenze derivanti dal presente accordo, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati personali forniti dagli Utilizzatori.

In osservanza del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e successive variazioni, l'impresa fornisce agli Utilizzatori le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da questi forniti.

L'informativa seguente viene resa ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali:

- Il "TITOLARE DEL TRATTAMENTO", è " " P.I. , con sede in indirizzo di posta elettronica , Tel.:
- Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici a seconda della necessità nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
- Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali non particolari. In caso di particolari trattamenti saranno predisposte, ove necessario, informative specifiche e se necessari saranno acquisiti i relativi consensi.
- Finalità del trattamento
 - (a) Esecuzione del contratto relativo ai servizi richiesti da Cassa Forense

I dati trattati sono solo dati personali strettamente connessi ad ottemperare al contratto o ad obblighi di legge tra cui: nomi cognomi, dati di contatto di varia natura (mail, telefono fisso, cellulare) ruolo aziendale dei referenti di Cassa Forense e dei soggetti autorizzati ad accedere alle nostre strutture i cui nominativi, e dati di identificazione, saranno indicati dalla Cassa Forense stessa. Fanno parte di tali trattamenti anche le comunicazioni di servizio (chiusure, cambio orari ed ogni comunicazione inerente la corretta gestione del rapporto contrattuale) che potranno essere inviate mezzo mail o tramite telefono e cellulare.

Saranno altresì utilizzati i dati necessari

- per la configurazione dei sistemi aziendali ove necessario in relazione ai servizi acquistati (configurazione stampanti ad esempio)
- per la gestione degli accessi alla struttura e la configurazione degli strumenti atti a permettere gli accessi stessi (tastierini numerici ad esempio per apriporta)
- per il calcolo dei costi dei servizi utilizzati e da addebitare secondo gli accordi contrattuali (numero copie effettuate ad esempio, tempi di telefonata). In nessun caso si procederà con profilazioni o trattamenti invasivi.
- per le eventuali attività accessorie al contratto e di titolarità degli scriventi

I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per

- un periodo di 5 anni ai fini fiscali e di 10 anni ai fini civilistici in relazione ai contratti
- per la configurazione dei sistemi aziendali ove necessario in relazione ai servizi acquistati fino alla fine del contratto
- per la gestione degli accessi alla struttura per la durata del contratto
- per il calcolo dei costi dei servizi utilizzati e da addebitare secondo gli accordi contrattuali per la durata del contratto
- per le attività accessorie al contratto e di titolarità degli scriventi per la durata del contratto

Tali dati sono necessari per poter erogare i servizi richiesti e tutte le attività connesse, oltre che per rispettare le vigenti norme di legge (ad esempio in ambito fiscale) ed il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati stessi comporterebbe l'impossibilità di concludere il contratto o di riscattare obblighi di legge.

La base giuridica del trattamento si può individuare negli obblighi contrattuali, la normativa fiscale (art. 6 punti 1. lett. b, c)

- (b) Si comunica che per Le coordinate di posta elettronica fornite saranno trattate ai sensi dell'art.130 comma 4 del D.lgs. 196/03 dal titolare a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati/forniti. L'interessato ha la possibilità di opporsi in questo momento o in ogni momento successivo al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Per opporsi in questo momento sarà sufficiente comunicarlo al titolare, per le fasi successive sarà sufficiente contattare il titolare o utilizzare gli eventuali strumenti di opposizione automatica inseriti in calce alle comunicazioni. I dati per tale finalità saranno trattati sino ad opposizione del soggetto interessato o sino a cessazione delle attività di marketing da parte del titolare. In caso di mancato conferimento per la presente finalità unica conseguenza è la mancata ricezione delle comunicazioni commerciali indicate.
- (c) Si ricorda che i dati forniti potranno essere trattati per la tutela di interessi legittimi del titolare e la difesa in giudizio. Anche in questo caso si applicherà il principio di non eccedenza proporzionalità e minimizzazione dei trattamenti (art.6 lettera f) da valutare per lo specifico caso
- (d) Attività di comunicazione ed aggiornamento dei prodotti/servizi/attività proposti dal titolare del trattamento Previo specifico consenso, i dati forniti con particolare riferimento a nome, cognome, azienda e email numero di telefono potranno essere utilizzati dal titolare del trattamento per inviarLe materiale informativo relativo alle attività ed ai prodotti forniti dal titolare stesso. Dette comunicazioni potranno essere effettuate tramite invio di e-mail.

Per tale finalità si rende necessario lo specifico consenso del soggetto interessato ai sensi dell'art. 6 lett. a) GDPR. Mancato conferimento e consenso per questa finalità ha come unica conseguenza quella di non poter effettuare le attività di comunicazione commerciale.

I dati forniti per le finalità suindicate saranno trattati sino a cessazione delle attività commerciali e, comunque, fino a revoca del Suo consenso che potrà essere fornito semplicemente contattando il titolare tramite i seguenti canali: indirizzo di posta elettronica _____, Tel.: _____, o nel caso in cui sia predisposto tramite opposizione automatica inserita in calce alle mail.

- Diffusione, Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati

Nessun dato sarà in alcun modo diffuso.

I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto ad esempio: società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni e consulenza al titolare del trattamento, commercialista revisore dei conti consulenti e fornitori di servizi. Ove possibile i dati saranno trattati in forma anonima, e comunque si applicherà il concetto di minimizzazione e pertinenza del trattamento.

L'elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento, potrà essere richiesto in qualunque momento al Titolare.

I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE.

I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia), ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, o di regolamento o normativa comunitaria. In tale caso i terzi operano per finalità istituzionali proprie e quindi sono da considerarsi titolari autonomi.

- Diritti dell'interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 77 del GDPR

È garantita l'informazione dell'esistenza di diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione ed eventualmente all'oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che riguardano l'utilizzatore.

L'utilizzatore ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, all'utilizzatore è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.
www.garanteprivacy.it

Per quanto precedentemente indicato, nel caso in cui i trattamenti siano svolti per ragioni di servizio da parte dell'impresa per conto di Cassa Forense (a mero titolo esemplificativo, per servizi di risposta alle telefonate, invio fax, attività di segreteria, fornitura di dati richiesti dalla Cassa Forense, custodia di corrispondenza o atti, ed ogni servizio acquistato dalla Cassa Forense in ragione del presente contratto ivi compresi i servizi a consumo.) la Cassa Forense è consapevole di dover ottemperare a quanto imposto al Titolare del trattamento dati dalla vigente normativa. A titolo esemplificativo si indicano gli obblighi di informativa ex art 13 Reg. UE 679/16 in relazione a tutti i soggetti interessati (es. al personale e/o collaboratori, partner, clienti...) obbligo di nomina degli incaricati, ricezione del consenso al trattamento dati ove necessario,

eventuale DPIA (e qualsivoglia obbligo che ricade in capo al Titolare del trattamento). In considerazione della titolarità dei trattamenti in capo alla Cassa Nazionale Forense, quest'ultima in caso di necessità fornirà all'impresa un apposito documento nel quale indicherà le istruzioni per la corretta gestione delle informazioni trattate per suo conto. La Cassa Forense garantisce di non affidare al trattamento da parte dell'aggiudicataria dati particolari relativi a terzi o a sé medesimo ma esclusivamente dati personali. Nel caso in cui fosse volontà della Cassa Nazionale Forense affidare un siffatto tipo di trattamento di particolari dati, all'impresa, la Cassa Forense si obbliga a richiedere autorizzazione all'aggiudicataria.

Art. 16 - Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione integralmente del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ivi compresi il Codice Etico e di Condotta e il Codice Disciplinare, parti integranti dello stesso, adottati da Cassa Forense in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e di garantirne l'osservanza.

I menzionati documenti sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente (www.cassaforense.it) nella sezione Cassa Forense Trasparente/Atti di carattere generale.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, o di un suo esponente, dell'obbligazione di garantire l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di Condotta, Cassa Forense in applicazione del Codice Disciplinare potrà diffidare l'Appaltatore al puntuale rispetto delle previsioni dei documenti sopracitati o procedere alla risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente, a seconda della gravità della violazione.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. A tale fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 - Spese

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico dell'Impresa.

Tutte le prestazioni economiche dipendenti o conseguenti dalla presente scrittura privata saranno assoggettate alla disciplina di cui al DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

.....
.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente gli

artt. 2 (Norme che regolano l'appalto), 3 (Oggetto), 4 (Durata del contratto), 5 (Ammontare dell'appalto), 6 (Pagamenti e penali), 7 (Oneri e garanzie a carico dell'Appaltatore), 8 (Variazioni), 9 (Cessione del contratto e subappalto), 10 (Tutela contro azioni di terzi), 11 (Controlli in corso di esecuzione), 12 (Clausola risolutiva espressa, recesso e condizione risolutiva), 13 (Risoluzione controversie), 14 (Foro competente), 15 (Obblighi di riservatezza e segretezza), 16 (Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01); 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 18 (Spese).

Roma,

.....

.....

.....

.....